

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 07/07/2006, n. 011

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'.

SOMMARIO

Capo I

Principi

Art. 1 - (Principi e finalita')

Art. 2 - (Obiettivi)

Art. 3 - (Principi e strumenti per la programmazione)

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialita'

Art. 4 - (Interventi sociosanitari integrati)

Art. 5 - (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978)

Art. 6 - (Progetti integrati per le famiglie con minori)

Art. 7 - (Promozione dei rapporti intergenerazionali)

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita'

Art. 8 - (Sostegno economico alle gestanti)

Art. 9 - (Sostegno alla funzione educativa)

Art. 10 - (Carta Famiglia)

Art. 11 - (Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)

Art. 12 - (Prestiti sull'onore)

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13 - (Sostegno alla solidarieta', alle adozioni e all'affidamento familiare)

Capo V

Promozione della qualita' del tempo per le famiglie

Art. 14 - (Banche dei tempi)

Art. 15 - (Piani territoriali degli orari)

Art. 16 - (Promozione del turismo familiare)

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17 - (Associazionismo familiare)

Art. 18 - (Sostegno ai progetti delle famiglie)

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

Art. 19 - (Consulta regionale per le famiglie)

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

Art. 20 - (Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)

Capo IX**Norme finali**

Art. 21 - (Regolamenti di attuazione)

Art. 22 - (Cumulabilita' dei benefici)

Art. 23 - (Adeguamento dei benefici)

Art. 24 - (Valutazione degli interventi)

Art. 25 - (Divulgazione della normativa regionale)

Art. 26 - (Abrogazioni)

Art. 27 - (Norme finanziarie)

Note:

1. Articolo 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L.R. 28/2006

Capo I**Principi****Art. 1**

(Principi e finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della societa' e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.

2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonche' la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilita' familiari.

3. Alle finalita' di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.

4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialita', della cura e della relazione familiare.